

Prot.n.23/22-na

Circ.n.9/22

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle scuole FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 5 febbraio 2022

OGGETTO: NOTA FISM - Decreto Legge n. 5/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.29 del 4 febbraio 2022

Facendo seguito al Decreto Legge n. 5/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.29 del 4 febbraio 2022 e in vigore dal 5 febbraio 2022 siamo a sintetizzare le nuove disposizioni per la gestione dei nuovi casi di positività da Covid -19 nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.

PREMESSA LESSICALE.

- L'ISOLAMENTO è un provvedimento sanitario che riguarda le persone affette da Covid -19 (positive). Il provvedimento è finalizzato a separare dalle persone sane per prevenire la diffusione dell'infezione durante il periodo di trasmissibilità.
- La QUARANTENA è un provvedimento sanitario che si attua nei confronti di una persona sana quando è stata esposta ad un caso accertato Covid-19 (contatto stretto) con l'obiettivo di monitorarne i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.
- il regime precauzionale dell'AUTO-SORVEGLIANZA è una misura di autocontrollo che prevede l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
Esso si applica ai soggetti che hanno precedentemente:
 - ricevuto la dose booster;
 - abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;
 - siano guariti da SARS-CoV-19 da meno di 120 giorni.

PRIMA BAMBINA

NUOVE DISPOSIZIONI

Il decreto in parola ha introdotto, con l'art. 5, comma 1, lett. a, n.1, per la prima volta un particolare regime di autosorveglianza nei servizi 0-3 (nidi e primavera) e nelle scuole dell'infanzia, così disciplinato:

- 1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con le seguenti procedure:
 - a) utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19;
 - b) obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-19 alla prima comparsa dei sintomi; se il primo tampone è negativo, ma il soggetto è ancora sintomatico, si dovrà ripetere il tampone al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Precisazioni rispetto al punto 1, a):

- l'obbligo di mascherine FFP2 è sempre previsto per gli educatori e per i docenti dello 0-6 all'interno del servizio; la nota evidenzia che per il periodo di autosorveglianza l'obbligo si estende anche all'extrascolastico.

Precisazioni rispetto al punto 1, b):

- il tampone va effettuato SOLO in presenza di sintomi;
- resta fermo il divieto di accedere al servizio o alla scuola dell'infanzia con sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 37.5°;
- il tampone può essere molecolare, antigenico rapido, antigenico autosomministrato;
- in caso di positività al tampone autosomministrato si dovrà ripetere tampone molecolare o antigenico rapido in farmacia, a seguito del quale si avvierà la procedura di isolamento del soggetto da parte dell'autorità sanitaria;
- in caso di positività il soggetto lo dovrà segnalare al servizio/scuola che dovrà tenere conto dei casi e delle date di positivizzazione;
- in caso di negatività il soggetto può continuare a frequentare;
- in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2) il regime di autosorveglianza termina ai sensi dell'art. l'art. 5, comma 1, lett. a, n.2, con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni, cui segue attestazione di quarantena da parte dell'autorità sanitaria, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-CoV-2;

Precisazioni rispetto al punto 2:

- il 5° caso, a seguito del quale scatta la sospensione dell'attività educativo-didattica e la quarantena, deve verificarsi entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente, ovvero dal 4° caso; quindi, se si verifica dopo 6 giorni è da considerarsi come 1° caso;
- al quinto caso accertato il servizio/scuola deve procedere alla segnalazione ai fini dell'emissione dei provvedimenti quarantena;
- segnalare i contatti stretti dei casi positivi ed escludere eventuali bambini che non sono venuti in contatto con nessuno dei casi; la tempistica per rintracciare i contatti sono sempre le 48 ore;
- la data di inizio quarantena viene segnalata sul provvedimento di quarantena dell'autorità sanitaria;
- il tampone di controllo deve essere effettuato dopo i 5 giorni;
- **il tampone di controllo può essere solo molecolare o antigenico rapido, NON autosomministrato.**

Isolamento.

Le tempistiche relative all'isolamento sono rimaste regolate dalla Circolare n. 60136 del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 secondo la quale, ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente:

- ricevuto la dose booster;
- abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;

l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo.**

Cordiali saluti.

Il Responsabile nazionale
per le questioni giuridiche
Stefano Giordano



Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli

